



**BANDO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI "DE MINIMIS"  
PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA  
ALLE PRODUZIONI AGRICOLE**  
**(Regolamento (UE) 1408/2013 modificato da Regolamento (UE) 316/2019; articolo 28  
L.r. 50/1993; DGR 945 del 14/07/2020; articolo 3 L. r. n. 6/2013, DGR 1030/2022)**

**1. Riferimenti normativi**

- Regolamento (UE) 1408/2013 modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019;
- L. 24 dicembre 2012, n. 234 *“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea”*;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 22 giugno 2020;
- L. 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 26;
- L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, articolo 28;
- L.R. 23 aprile 2013, n. 6, articolo 3;
- DGR 945 del 14 luglio 2020 *“Convenzione tra la Regione del Veneto e AVEPA, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 L.R. 50/1993”*;
- DGR n. 1030 del 16 agosto 2022 *“Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio; art. 3 della L.R. 6/2013, art. 2, comma 3 della L.R. 31/2001.”*.

**2. Dotazione finanziaria**

Lo stanziamento per l'anno 2023 per il presente bando è quantificato in € 100.000,00 di cui:

- 60.000,00 € per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata a carico delle risorse recate al Capitolo di bilancio n. 75044 *“Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria”*;
- 40.000,00 € per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole nelle aree protette a carico delle risorse recate al Capitolo di bilancio n. 101930 *“Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'attività venatoria”*.

**3. Obiettivi**

Il presente bando è finalizzato, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 28 della L.R. n. 50/1993 e all'articolo 6 della L.R. n. 6/2023, all'erogazione di contributi in regime *“de minimis”* alle imprese e ai proprietari e conduttori di fondi attivi nella produzione agricola primaria ricompresi nel territorio regionale, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica ivi presente in forma stanziale o temporanea appartenente sia a specie protette che a specie cacciabili.

**4. Interventi e spese ammissibili, costi unitari massimi**

Ai fini del presente bando, gli interventi di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle seguenti tipologie di intervento e correlate spese, e ai seguenti territori.

**Limiti territoriali**

Sono ammissibili a contribuzione gli interventi di prevenzione a carico dei terreni agricoli/allevamenti ricadenti nel territorio a gestione programmata della caccia della regione Veneto, ivi compresi i terreni ricadenti negli istituti di protezione previsti dal Piano faunistico venatorio regionale vigente (Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici di Riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale), nelle aree di rispetto ex art. 21 c. 13 della L.R. 50/1993, nelle aree adibite a Zona addestramento e allenamento cani ai sensi dell'art. 18 c. 1 L.R. n. 50/1993 e nelle aree protette regionali definite nell'ambito della DGR n. 2175/2013.

Nelle Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie sono ammissibili a contribuzione



i soli interventi di prevenzione nei confronti dei danni causati dalla fauna selvatica non sottoposta a prelievo venatorio. Nei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e nei terreni adibiti all'allevamento di fauna selvatica non sono ammissibili a contribuzione gli interventi di prevenzione dei danni causati dalle specie faunistiche oggetto di allevamento/produzione.

Non sono ammissibili a contribuzione gli interventi di prevenzione ricadenti:

- nel Parco Nazionale Dolomiti bellunesi e nelle Riserve e foreste demaniali statali;
- nei fondi chiusi ai sensi dell'art. 15, c. 8 della L. 157/1992 e nei fondi sottratti ai sensi dell'articolo 15, commi da 3 a 6 della L. 157/1992.

#### Tipologie di intervento e spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- a) creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello;
- b) Protezione elettrica a bassa intensità;
- c) Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- d) Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator, ecc.

La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l'acquisto e il lavoro di installazione sono riportati nell'Allegato 1 al presente bando.

#### **5. Spese non ammissibili, limitazioni specifiche e obblighi dei beneficiari**

Non sono considerati ammissibili:

- Interventi di mera sostituzione;
- Interventi e acquisti realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda;
- Interventi di prevenzione a carico di produzioni dell'acquacoltura, per i quali è previsto lo specifico bando.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:

- Opere di manutenzione ordinaria o riparazioni;
- Acquisto di dispositivi di prevenzione usati;
- Spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- Spese di noleggio di attrezzature;
- Contributi in natura, così come definite dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR (Allegato B - DGR n. 2112/2017 e ss.mm.ii.);
- Oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'intervento/dell'acquisto;
- IVA e altre imposte e tasse.

#### **6. Soggetti beneficiari**

Possono usufruire di contributo "de minimis" per interventi di prevenzione dei danni da fauna le aziende agricole attive in Veneto nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato secondo la definizione di cui all'Allegato I del Reg. (UE) n. 2472/2022 che rispettino i seguenti requisiti:

- a) essere agricoltore, così come definito dall'articolo 2135 del c.c., ed essere iscritto all'anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del fascicolo aziendale; oppure, anche se non rientra nella definizione di agricoltore così come definito dall'articolo 2135 del c.c. essere proprietario di terreno adibito a produzione agricola rispondente ai criteri di seguito elencati per l'ammissibilità dell'intervento ed essere iscritto all'anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del fascicolo aziendale; oppure, essere



detentore di animali da reddito in possesso di codice aziendale (codice 317 dell'Anagrafe zootecnica nazionale) ed essere iscritto all'anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del fascicolo aziendale;

- b) essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso a contributi regionali e ai contributi al settore agricolo;
- c) non ricadere in una o più delle situazioni di cui all'art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- d) essere in posizione di regolarità contributiva, la quale deve sussistere, al più tardi, al momento della presentazione della domanda di pagamento, pena la decadenza dell'istanza di aiuto.

#### 7. Entità e limiti dell'aiuto regionale

La spesa massima ammissibile per ogni singola azienda è pari ad € 5.000,00, mentre la spesa minima ammissibile è di € 200,00. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. Qualora l'ammontare della spesa ammissibile totale di tutte le istanze risultate ammissibili superi lo stanziamento disponibile dei capitoli di cui alla dotazione finanziaria indicata al paragrafo 2, i contributi riconoscibili saranno ridotti in misura proporzionale allo stanziamento stesso, comunque non oltre il contributo minimo riconoscibile pari ad € 100,00.

L'importo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime de minimis per singolo beneficiario, pari ad € 25.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti agricoli concedibili ad una medesima azienda nell'arco di tre esercizi fiscali ed € 200.000,00 per quanto riguarda il de minimis generale. A tale proposito, coerentemente con gli orientamenti espressi dalla Giunta regionale con DGR 1572 del 17/11/2020, fermo restando che la concessione di nuovi aiuti de minimis non può comportare il superamento dei massimali, nel caso in cui il contributo ammissibile contribuisca a superare tale soglia, il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare i massimali.

#### 8. Congruità della spesa

AVEPA, per verificare la congruità della spesa sostenuta per l'acquisto dei materiali e, ove prevista, per la messa in opera della misura di prevenzione per la quale viene richiesto l'aiuto, farà riferimento ai costi unitari massimi riportati in allegato 1 per ciascuna tipologia di sistema di prevenzione. Il richiedente l'aiuto può presentare una sola domanda, che potrà comprendere la combinazione di più misure, riferite anche a produzioni diverse facenti comunque capo alla medesima azienda.

#### 9. Presentazione della domanda

I richiedenti la misura di aiuto dovranno presentare domanda ad AVEPA con le modalità dalla medesima definite, entro 120 giorni dall'apertura dei termini ad avvenuta pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, unitamente alla documentazione di carattere generale richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA medesima.

In allegato alla domanda dovranno essere presenti i seguenti documenti:

- Relazione sull'intervento di prevenzione da realizzare, con descrizione, quantificazione e localizzazione delle opere/attrezzature, indicazione della produzione agricola da proteggere e tipologia di fauna selvatica per la quale l'intervento è previsto, e dichiarazione che lo stesso non rappresenta intervento di sostituzione, manutenzione ordinaria o riparazione di un bene già presente in loco. Nella relazione deve essere inserito anche un prospetto analitico delle spese, dove siano riepilogati, a seconda del caso e per ciascuna tipologia di materiale acquistato, la numerosità, l'importo unitario, l'estensione della lunghezza/superficie, gli importi complessivi delle spese e dei contributi richiesti, oltre al numero di ore e prezzo unitario previsto per la loro messa in opera. La relazione deve inoltre contenere documentazione fotografica del luogo dove sarà posizionato l'oggetto dell'intervento;
- Almeno un preventivo di spesa relativo all'acquisto dei materiali e della messa in opera con indicazione analitica della tipologia/caratteristiche tecniche del materiale acquistato, della quantità ed il relativo prezzo unitario, oltre al numero di ore e prezzo unitario previsto per la loro messa in opera;
- Il richiedente, qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di intervento e non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di aiuto copia del documento



6114b236



evidenziante la titolarità del diritto di proprietà;

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla DGR n. 690 del 21.05.2018, pubblicata nel BUR n. 53 del 01.06.2018.

Nel caso di recinzioni perimetrali meccaniche fisse, dovranno altresì essere presentati in sede di istanza:

- Elaborato grafico (estratto di mappa in scala 1:2000) riportante l'individuazione delle superfici interessate dall'intervento con indicato il tracciato progettato;
- Autorizzazioni, ove previste in base alla normativa vigente, alla realizzazione dell'intervento. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 40 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda stessa. In allegato alla domanda deve, comunque, essere presentata la documentazione attestante l'avvio delle procedure autorizzative riportante la data di presentazione della richiesta;
- Eventuale autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare su superfici in affitto;
- Autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area;
- il richiedente, qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di intervento e non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di aiuto copia della comunicazione in cui viene informato il conduttore sulla natura delle opere/investimenti (descrizione dell'intervento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione) che si realizzeranno.

I documenti di cui sopra sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

#### **10. Istruttoria delle domande e approvazione dell'elenco delle domande ammissibili**

AVEPA riceve le domande di contributo, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente la spesa ammissibile totale, corrispondente all'importo massimo teorico dell'aiuto. In continuità con le modalità di erogazione di contributi a titolo di prevenzione previgenti all'entrata in vigore della Convenzione tra la Regione ed AVEPA, saranno ammesse a contribuzione tutte le istanze risultate ammissibili, senza attribuzione di punteggio e quindi senza formazione di una graduatoria di priorità. Qualora il totale delle spese ammissibili di tutte le istanze ammissibili superi l'ammontare dello stanziamento previsto per il bando, AVEPA procede operando una riduzione proporzionale dei contributi effettivamente riconoscibili a ciascun beneficiario, commisurata allo stanziamento, tenuto conto altresì dell'importo minimo dell'aiuto riconoscibile, fissato in € 100,00 come da precedente articolo 7.

AVEPA procede quindi all'approvazione delle domande ammissibili e del relativo ammontare dell'aiuto riconoscibile, adottando il relativo provvedimento di concessione.

#### **11. Limitazioni**

Al presente bando si applicano le limitazioni previste dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 concernenti l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonché dei relativi provvedimenti attuativi nazionali, tra cui da ultimo il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 22 giugno 2020, che ha stabilito l'innalzamento ad € 25.000,00 del massimale degli aiuti de minimis concessi nell'arco di un triennio finanziario alle imprese del settore agricolo.

#### **12. Vincoli e durata degli impegni**

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, di durata pari a 3 anni, in analogia a quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1



degli Indirizzi procedurali generali del PSR per gli investimenti non produttivi.

### 13. Termini per la conclusione degli interventi e rendicontazione delle spese

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati, secondo le modalità previste ai par. 14 e 15, entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione.

### 14. Modalità e termini di erogazione dei contributi

AVEPA provvede, previa verifica della documentazione giustificativa di spesa, con proprio atto alla liquidazione e pagamento dell'aiuto riconosciuto, effettuando le attività di recupero degli eventuali aiuti indebitamente erogati.

Il contributo concesso è liquidato in un'unica soluzione sulla base della domanda di pagamento e della documentazione attestante la spesa sostenuta. Le spese devono essere quietanzate da parte del beneficiario dell'operazione a fronte di fatture.

Ai fini del riconoscimento della spesa in fase di istruttoria di pagamento l'intervento deve risultare funzionale e rispettare gli obiettivi originali del progetto ammesso.

Le spese devono essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto e devono essere rispettate le disposizioni previste dal par. 2.7 "Con quali strumenti e con quali limiti dar corso ad una spesa?" degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR (Allegato B - DGR n. 2112/2017 e ss.mm.ii.). Sono pertanto ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale della stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale del pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. , fattura n. .... del .... , della ditta). Nel caso in cui il bonifico o la Riba non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore);
- b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno, la data di valuta e la fotocopia dell'assegno emesso;
- e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso



viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);

- f) Pagamenti effettuati mediante carta di credito o bancomat. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con la quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti mediante carte prepagate.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in loco, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

1. I pagamenti siano stati regolati in contanti;
2. I pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro dell'usato da parte del venditore;
3. I pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
4. L'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50,00 Euro.

#### 15. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

Documenti specifici richiesti sono:

1. fatture delle spese sostenute corredate da documentazione attestante l'effettivo pagamento;
2. copia delle schede tecniche dell'attrezzatura acquistata, da cui si evinca anche la certificazione prevista nell'Allegato 1;
3. relazione conclusiva sull'intervento realizzato con quadro di raffronto rispetto a quanto inizialmente previsto.

Esclusivamente per la rendicontazione dei progetti che riguardano le recinzioni metalliche fisse, oltre alla documentazione sopra riportata, il beneficiario dovrà produrre:

1. tracciato dell'intervento realizzato;
2. cartografia su CTR e planimetria catastale indicanti le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento/i;
3. certificato di Regolare Esecuzione, se necessario.

#### 16. Modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post-pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii, nonché di ogni altra pertinente normativa comunitaria in materia. Oltre ai controlli in istruttoria di ammissibilità afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

1. Amministrativi su tutte le domande di aiuto finalizzate a verificare la fornitura dei prodotti, dei beni e dei lavori finanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale è stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
2. In loco a campione pari almeno al dieci per cento (10%) dei soggetti ammessi a beneficio, prima dell'effettuazione del pagamento;
3. Ex post a campione pari almeno al cinque per cento (5%) dei soggetti ammessi a beneficio, per verificare il mantenimento degli impegni assunti ai fini dell'eventuale revoca dei contributi. AVEPA effettua i controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella domanda di aiuto, nonché la verifica degli aiuti "de minimis" percepiti mediante consultazione del portale nazionale per gli Aiuti di Stato. AVEPA provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni pervenute, relative ad errori amministrativi connessi all'esercizio delle attività di controllo affidate ad AVEPA medesima.



**17. Monitoraggio**

Entro il 31 gennaio 2025 AVEPA rendiconta alla Regione del Veneto l'utilizzazione delle somme assegnate in attuazione del provvedimento attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, anche in formato elettronico, contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti e degli importi liquidati in regime "de minimis", nonché i dati relativi agli interventi finanziati.

**18. Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente. Per la disciplina delle modalità operative concernenti le attività affidate ad AVEPA si fa rinvio a quanto contenuto negli "Indirizzi procedurali generali" approvati con DGR n. 2112 del 19 dicembre 2017 e ss.mm.ii.). Eventuali ulteriori precisazioni tecniche che si rendessero necessarie per l'attuazione delle precedenti disposizioni, saranno fissate con atto del Direttore regionale competente.



## ALLEGATO 1

**CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI METODI DI PREVENZIONE USATI PIU' COMUNEMENTE PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E DEGLI ALLEVAMENTI**

Al fine di fornire indicazioni relativamente all'adeguatezza del materiale di prevenzione rispetto alle esigenze, si indicano di seguito le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione finanziati dal bando.

Sistemi di prevenzione diversi da quelli indicati possono essere adottati, e quindi risultare ammissibili a contribuzione, qualora la loro efficacia specifica sia stata testata e attestata da Istituti di ricerca, Università o dai produttori stessi mediante certificazione.

Qualora richiesto, i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla coltura da proteggere, dovranno essere certificati dalle ditte produttrici in merito a:

- conformità alle norme di legge vigenti;
- ove pertinente, rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone;
- idoneità tecnica per le specie per le quali viene adottato il sistema di prevenzione (non necessario per le recinzioni perimetrali meccaniche).

Recinzioni perimetrali meccaniche

Recinzione costituita da rete metallica a maglia fissa o maglia sciolta montata in modo continuo su pali di adeguato diametro e adeguata altezza in funzione della specie animale nei confronti della quale viene prevista la protezione. La recinzione deve interessare l'intero perimetro della coltura e deve essere chiusa con cancelli. Solo se preventivamente attestato dai tecnici competenti per la verifica dell'avvenuta messa in opera della prevenzione, nel caso di particolari condizioni orografiche e di accesso agli appezzamenti da parte della fauna selvatica oggetto dell'intervento di prevenzione, la recinzione potrà non interessare l'intero perimetro della coltura. Al fine di evitare l'istituzione di "fondo chiuso" a termini di legge, le recinzioni devono essere varcabili a fini venatori attraverso cancelli o scale adeguate. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno ed essere poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia.

Per il capriolo l'altezza minima è fissata in m. 1,80; per cervo e daino l'altezza minima è fissata in m. 2,00; per il cinghiale l'altezza minima è fissata in m. 1,20 fuori terra e la rete deve essere interrata per una profondità minima di 30 cm. La rete deve essere preferibilmente del tipo rigido utilizzato in edilizia, di diametro non inferiore a 6 mm e maglia di 10x10 cm minima e 20x20 cm massima.

Per i lagomorfi, roditori e altri meso e micromammiferi, deve essere prevista rete elettrosaldata di altezza 1 metro con maglia 4x4 cm, interrata per una profondità di 30 cm.

Sono ammesse recinzioni realizzate con rete elettrosaldata o zincata a maglia ritorta, interrata, fino ad un'altezza di 70 cm e rete più leggera (zincata o plastificata) per la parte più alta, fino alle altezze indicate. Nel caso in cui fosse impossibile interrare la rete per evitare lo scavo, è possibile utilizzare una fascia di rete posta esternamente alla recinzione, appoggiata al terreno e legata alla rete verticale. La rete dovrà essere di tipo zincato a maglia sciolta, per una larghezza di almeno 60 cm e mantenuta salda al terreno con ponticelli metallici o altra soluzione.

**Spesa massima ammissibile per i materiali:** Euro 9,00/ml; nel caso di recinzione "doppia" (per ungulato + per lagomorfo), Euro 12,00/ml

**Spesa massima ammissibile per la messa in opera:** 50% della spesa ammissibile per i materiali

Protezioni meccaniche antiuccelli

Rete a protezione di frutteti di dimensioni idonee in base alle prescrizioni del produttore. Le reti devono coprire l'intera superficie e devono essere poste a copertura totale anche dei fianchi del frutteto. Possono prevedere l'apertura temporanea nei periodi dell'anno in cui non sussiste rischio di danneggiamento.

**Spesa massima ammissibile:** Euro 0,15/mq

Protezioni meccaniche individuali

Shelter plastici, possibilmente fotodegradabili, a protezione delle singole piante dei giovani impianti di frutteti o vigneti. Protezioni in rete fissata su pali di supporto a protezione delle singole piante di frutteti o vigneti.





Per lagomorfi e roditori, l'altezza minima deve essere di cm. 60; per il capriolo l'altezza minima deve essere cm. 120; per cervo e daino l'altezza minima deve essere cm. 180.

**Spesa massima ammissibile per i materiali:** Euro 0,38/pezzo (h. 60 cm); Euro 1,40/pezzo (h. 120 cm); Euro 2,00/pezzo (h. 180 cm).

**Spesa massima ammissibile per la messa in opera:** 30% della spesa ammissibile per i materiali

#### Recinzioni elettriche

Recinzioni a più ordini di fili percorse da corrente generata da elettrificatori di adeguata potenza in funzione della dimensione della recinzione e della tipologia di cavi utilizzata. Gli elettrificatori possono essere alimentati da linea elettrica, o pile/ batterie. In questo ultimo caso, possono essere integrati da pannello fotovoltaico correttamente dimensionato. I fili devono essere collegati con il polo positivo, e il polo negativo deve essere collegato con idoneo impianto di messa a terra. In taluni casi può essere previsto il collegamento del polo negativo anche per uno o più ordini di filo alternati a quelli collegati al polo positivo, per garantire la trasmissione di corrente anche in fase di salto degli animali. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia. La manutenzione delle recinzioni deve garantire la rimozione costante della vegetazione che cresce nella fascia sottostante i fili, per impedire che il contatto tra le due componenti chiuda il circuito riducendo o annullando la sua efficacia. Le recinzioni elettrificate devono essere messe in opera almeno 30 giorni prima del periodo in cui lo stadio fenologico della coltura la rende soggetta a danno. L'intensità di corrente misurata con apposite strumentazioni lungo tutto il perimetro e in particolar modo nei punti più distanti dall'elettrificatore, non deve essere inferiore ai 0,3 Joule e ai 3500 volts, e deve essere garantita nell'arco delle 24 ore. La recinzione elettrificata deve essere segnalata con appositi cartelli ad alta visibilità lungo le vie di accesso e a distanza adeguata lungo tutto il perimetro. Per il cinghiale il numero di fili deve essere non inferiore a 3, con il primo filo posizionato tra i 15 e i 25 cm da terra e quelli successivi a distanze crescenti dello stesso ordine di grandezza. Tutti i fili devono condurre il polo positivo.

Per il capriolo il numero di fili deve essere non inferiore a 5 posti a una distanza di 20 cm l'uno dall'altro a partire da 20 cm dal terreno. Per evitare che gli animali saltino tra i fili, è opportuno, a partire dal terzo filo, alternare il collegamento al polo negativo a quello al polo positivo.

Per il cervo e daino il numero di fili deve essere non inferiore a 7 posti a una distanza di 25 cm l'uno dall'altro a partire da 25 cm dal terreno. Per evitare che gli animali saltino tra i fili, è opportuno, a partire dal terzo filo, alternare il collegamento al polo negativo a quello al polo positivo.

Per i lagomorfi e altri mesomammiferi il numero di fili deve essere non inferiore a 4, posti a una distanza di 10 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno.

In tutti i casi, i fili devono essere montati su appositi isolatori posti sulla parte interna del recinto rispetto ai pali di sostegno.

**Spesa massima ammissibile:** Euro 400,00/pezzo per kit di elettrificazione collegato a rete fissa (elettrificatore + impianto di messa a terra + tester); Euro 500,00/pezzo per kit di elettrificazione alimentato a batteria/pile senza pannello fotovoltaico (elettrificatore + impianto di messa a terra + tester + batteria/pile); Euro 600,00/pezzo per kit di elettrificazione alimentato a batteria/pile con pannello fotovoltaico (elettrificatore + impianto di messa a terra + tester + batteria/pile + pannello fotovoltaico); Euro 3,50/ml di recinzione per cavi, conduttori, isolatori, pali e cartelli.

**Spesa massima ammissibile per la messa in opera:** Euro 1,00/ml di recinzione

#### Dissuasori acustici

Cannoncini a gas per dissuasione avifauna; dissuasori acustici, questi ultimi ritenuti presidi non idonei per la specie cinghiale e limitatamente efficaci per i cervidi.

**Spesa massima ammissibile:** Euro 300,00/pezzo per cannoncini a gas; € 500/pezzo per dissuasori acustici, comprensivo di batteria, pannello fotovoltaico e sensore remoto.

#### Dissuasori visivi

**Spesa massima ammissibile:** Euro 150,00/pezzo per pallone a elio antivoltali; Euro 30,00 per kit palloni predatore; € 500,00/pezzo per dissuasore luminoso completo di batteria, pannello fotovoltaico e sensore luminoso; Euro 50,00/pezzo per sagoma di predatore a funzionamento meccanico; Euro 0,50/ml per nastro olografico antiuccelli.

#### Dissuasori a ultrasuoni

Specifici per le specie di interesse come da indicazioni delle ditte produttrici, con le seguenti



caratteristiche:

- Capacità di alimentazione autonoma tramite uso di energie alternative
- Allocazione dinamica di un vasto range di frequenze nella banda ultrasonica
- Eventuale localizzazione mediante GPS Tracker (ricevitore GPS e ricetrasmittitore GSM/GPRS integrato)
- Eventuale telegestione da remoto mediante rete mesh multihop a basso consumo energetico

**Spesa massima ammissibile:** Euro 450,00/pezzo

